



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

Bruxelles, 22 giugno 2007 (26.07)

11102/07

**ACP 120
FIN 303
PTOM 40**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo ACP

in data: 22 giugno 2007

al: Coreper / Consiglio

n. prop. Comm.: 10816/07 - COM(2007) 321 def.

Oggetto: Adozione della decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (seconda quota 2007)

Il 13 giugno 2007 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che adotta i contributi finanziari che devono versare gli Stati membri che contribuiscono al Fondo europeo di sviluppo (seconda quota 2007). La proposta è basata sull'articolo 38, paragrafo 2 del regolamento finanziario per il 9° Fondo europeo di sviluppo¹, secondo cui il Consiglio deve decidere in merito a tale quota entro ventun giorni dalla presentazione della proposta da parte della Commissione.

¹ GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1.

Il Gruppo ACP ha esaminato la proposta della Commissione e, al termine dei lavori, tutte le delegazioni, ad eccezione della delegazione belga, hanno espresso il loro accordo su una proposta di compromesso della presidenza. Si è pertanto delineata, a favore di tale proposta, una maggioranza qualificata ai sensi dell'accordo interno¹.

Il Gruppo ha convenuto di raccomandare al Comitato dei Rappresentanti permanenti di invitare il Consiglio a adottare fra i punti "A" la suddetta decisione, quale figura nel documento 11042/07 ACP 118 FIN 301 PTOM 39.

¹ L'articolo 38, paragrafo 1 del regolamento finanziario per il 9° Fondo europeo di sviluppo recita: "I contributi annuali degli Stati membri sono stabiliti dal Consiglio alla maggioranza qualificata di cui all'articolo 21 dell'accordo interno, sulla base di una proposta della Commissione ..." (GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 1).